

Regolamento di investimento di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e

Art. 1 Scopo del regolamento di investimento

Il presente regolamento di investimento viene emanato sulla base dell'art. 6 dello statuto di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e («Fondazione»). Ai sensi delle disposizioni di legge (art. 49a OPP 2) definisce gli obiettivi e i principi che devono essere osservati nella gestione patrimoniale, nonché l'organizzazione dell'investimento patrimoniale.

Art. 2 Principi generali

1 La Fondazione, ai sensi dell'art. 1e OPP 2, offre una selezione di strategie d'investimento adatte a varie esigenze e profili di rischio, che includono almeno una strategia con investimenti a basso rischio ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 LFLP.

2 La valutazione degli attivi viene effettuata in base ai valori attuali corrispondenti, senza l'integrazione di effetti di livellamento.

3 Le strategie d'investimento vengono definite per mezzo di bande di fluttuazione.

4 L'avere di vecchiaia della persona assicurata viene investito in base a un'unica strategia d'investimento; non è consentita la ripartizione dell'avere di vecchiaia su diverse strategie d'investimento.

5 Il risultato d'investimento di una strategia viene attribuito all'avere di vecchiaia degli assicurati di una fondazione collettiva, proporzionalmente alle quote sottoscritte, per il periodo in cui il loro capitale di previdenza è stato investito in questa strategia.

Art. 3 Sicurezza/diversificazione

Le strategie d'investimento disponibili si basano su categorie di rischio comprovate. Nell'attuazione delle strategie d'investimento si deve tenere conto di un'adeguata ripartizione dei rischi. I mezzi in particolare vengono suddivisi su varie categorie d'investimento, regioni e rami economici (art. 50 cpv. 3 OPP 2).

Art. 4 Rendimento/capacità di rischio/propensione al rischio

Il rendimento è il risultato della strategia d'investimento scelta dalla persona assicurata. La capacità di rischio e la propensione al rischio di ciascun assicurato vengono determinate prima che lo stesso scelga una strategia d'investimento.

Art. 5 Liquidità

È necessario garantire che la fondazione in qualsiasi momento sia in grado di adempiere ai propri impegni di prestazione assunti in virtù del regolamento.

Art. 6 Generalità sugli investimenti patrimoniali

1 Per tutte le strategie d'investimento messe a disposizione degli assicurati, il Consiglio di fondazione assicura il rispetto delle norme d'investimento ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP.

2 Le opportunità d'investimento possono essere ampliate ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP 2. A questo proposito la Fondazione, nell'allegato del suo conto annuale, attesta in maniera concludente il rispetto dell'art. 50 cpv. 1 e 3 OPP 2 e l'opportuna osservanza dell'art. 50 cpv. 2 OPP 2.

3 Non è ammessa la concessione di prestiti al datore di lavoro ai sensi dell'art. 57 OPP 2.

4 Sono vietati gli investimenti con obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 50 cpv. 4bis OPP 2).

Art. 7 Categorie di rischio e strategie d'investimento

1 Ogni strategia d'investimento viene attribuita a una delle cinque categorie di rischio seguenti che si differenziano fra loro per la componente azionaria massima:

1. Low:
0% di azioni
2. Moderate:
fino al 35% di azioni
3. Medium:
fino al 50% di azioni
4. Enhanced:
fino al 60% di azioni, con ricorso all'estensione ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP 2
5. High:
fino all'85% di azioni, con ricorso all'estensione ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP 2

2 Inoltre è prevista una strategia d'investimento a basso rischio ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LFLP. Questa strategia è riportata in allegato 1.

Art. 8 Procedura di gestione patrimoniale

1 La Fondazione offre almeno una strategia d'investimento per ogni categoria di rischio ai sensi dell'art. 7 cpv. 1. Le strategie d'investimento sono illustrate in Allegato 1. Oltre a queste, mediante delibera del Consiglio di fondazione, la Fondazione può prevedere ulteriori strategie d'investimento a disposizione per la scelta di una cerchia ristretta di casse di previdenza.

2 La Fondazione definisce per ogni strategia d'investimento vari prodotti d'investimento diversificati con cui possono essere attuate le strategie. I relativi prodotti d'investimento sono illustrati in Allegato 2. Oltre a questi, mediante

delibera del Consiglio di fondazione, la Fondazione può ammettere ulteriori prodotti d'investimento a disposizione per la scelta di una cerchia ristretta di casse di previdenza.

3 Se un datore di lavoro sceglie di affiliarsi alla Fondazione, la commissione di previdenza competente sceglie le strategie d'investimento per la cassa di previdenza fra quelle riportate negli Allegati da 1 a 9.

4 La commissione di previdenza ha a disposizione per ogni strategia d'investimento le possibilità seguenti.

- a. La commissione di previdenza può stabilire con quali dei prodotti d'investimento riportati in Allegato 2 precedentemente definiti dalla Fondazione deve essere attuata la strategia d'investimento.
- b. Se la fondazione ha stipulato contratti con gestori patrimoniali esterni (cfr. art. 12 e Allegato 3), la commissione di previdenza può affidare l'attuazione discrezionale della strategia d'investimento a uno dei gestori patrimoniali riportati in Allegato 3.

5 Prima della scelta e di un'eventuale modifica della strategia d'investimento, la Fondazione informa la persona assicurata in merito alle varie strategie e ai rischi e costi ad esse correlati. La persona assicurata deve confermare per iscritto di aver ricevuto queste informazioni.

6 La Fondazione non fornisce alcuna consulenza finanziaria e non è neppure tenuta a suggerire all'assicurato la scelta o modifica di una strategia d'investimento sulla base della situazione personale del medesimo.

7 In considerazione della capacità di rischio e della propensione al rischio, per ogni persona assicurata viene determinata la categoria di rischio di appartenenza ai sensi dell'art. 7 cpv. 1. Nel quadro della propria categoria di rischio, la persona assicurata può scegliere una strategia d'investimento offerta dalla cassa di previdenza, oppure la strategia d'investimento a basso rischio designata in Allegato 1. L'aver di vecchiaia di una persona assicurata viene quindi investito in base alla strategia prescelta. La persona assicurata può accedere a strategie d'investimento di altre categorie di rischio se ha espressamente dichiarato di voler investire il proprio avere di vecchiaia in base a una strategia che non corrisponde alla sua propensione al rischio e di volersi assumere i rischi correlati.

Art. 9 Scelta e modifica della strategia d'investimento

1 L'assicurato sceglie una strategia d'investimento dopo essere stato informato di quelle disponibili e dei rischi e costi ad esse correlati.

2 La scelta iniziale e la modifica della strategia d'investimento avvengono tramite il portale online oppure mediante

l'apposito modulo della Fondazione. Le comunicazioni incomplete o pervenute con altre modalità sono nulle. La Fondazione non risponde nel caso in cui il portale online non sia disponibile o la comunicazione non sia possibile. Previa richiesta, la succursale può consentire ai singoli assicurati una comunicazione con una diversa modalità.

3 Il cambio di strategia d'investimento avviene attraverso la vendita degli investimenti esistenti e il reimpiego del ricavo netto (ricavo della vendita ./. costi) nei nuovi investimenti desiderati. La vendita del prodotto esistente e l'acquisto di quello nuovo non possono avvenire nella stessa giornata borsistica. Dopo la vendita è necessario in primo luogo determinare l'esatto ricavo della vendita prima di poter trasmettere il successivo ordine di acquisto. Nel caso di determinati prodotti d'investimento, la determinazione del ricavo della vendita è possibile solo diversi giorni dopo la vendita (cosiddetto «forward pricing»). Fra la vendita del prodotto esistente e l'acquisto di quello nuovo trascorrono pertanto diverse giornate borsistiche. Anche l'acquisto non può essere evaso nello stesso giorno a causa della determinazione del prezzo di alcuni investimenti. Durante questo periodo, l'assicurato non beneficia di alcun eventuale aumento del corso del nuovo prodotto.

4 La Fondazione pubblica sul portale online le date in cui prossimamente trasmetterà ordini di vendita e il termine entro il quale occorre registrare sul portale online la comunicazione relativa al cambio della strategia d'investimento affinché l'ordine di vendita possa essere evaso nel giorno previsto.

5 Anche per gli acquisti che non avvengono a seguito di una vendita (investimento di riscatti, prestazioni di libero passaggio, rimborso OPPA, versamento di contributi), la Fondazione pubblica le prossime date in cui trasmetterà gli ordini di acquisto.

6 Qualora per cause oggettive (guasto dei sistemi, assenza di persone, cause di forza maggiore, ecc.) la Fondazione sia impossibilitata a trasmettere gli ordini di acquisto e/o di vendita il giorno indicato, vi provvederà al più presto. In tali casi non risponde di eventuali disagi o danni subiti dall'assicurato in conseguenza di ciò.

7 Il diritto di scegliere o modificare la strategia d'investimento spetta esclusivamente all'assicurato. La Fondazione pertanto non accetta alcuna sostituzione arbitraria a tal fine.

Art. 10 Strategia standard

Se l'assicurato non fornisce alla Fondazione una conferma scritta ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 e/o se non esercita il suo diritto d'opzione ai sensi dell'art. 9, il suo avere di previdenza viene investito nella strategia a basso rischio.

Art. 11 Prestazione d'uscita

1. La prestazione d'uscita corrisponde al valore effettivo dell'avere di previdenza al momento dell'uscita ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 LFLP. Non sussiste una prestazione d'uscita garantita ai sensi dell'art. 15 e 17 LFLP.

2. La prestazione d'uscita non dà luogo a interessi; resta inteso l'addebito di eventuali interessi negativi.

3. Per l'esecuzione di uscite, prelievi anticipati PPA e altri casi di prestazione, gli investimenti alla base della strategia d'investimento vengono alienati alla metà del mese precedente la scadenza del pagamento. L'alienazione avviene nel rispetto di processi e termini predefiniti che non possono garantire necessariamente la massima rapidità di attuazione. Il momento esatto dell'alienazione viene pubblicato sul portale online. Dopo l'alienazione degli investimenti, l'assicurato non può più beneficiare della rendita/dell'andamento dei corsi della strategia d'investimento scelta, tuttavia gli vengono addebitati eventuali interessi negativi.

4. La Fondazione non risponde nei confronti dell'assicurato per il mancato godimento della rendita/dell'andamento dei corsi né degli interessi negativi maturati.

Art. 12 Gestori patrimoniali esterni

La Fondazione può stipulare contratti di gestione patrimoniale con gestori patrimoniali esterni che le commissioni di previdenza possono scegliere per la gestione di una o più strategie. I gestori patrimoniali esterni della Fondazione devono soddisfare i requisiti dell'art. 48f OPP 2. I gestori patrimoniali esterni con i quali sussiste un tale accordo sono menzionati in Allegato 3.

Art. 13 Competenze nell'ambito dell'investimento del patrimonio

1. Al Consiglio di fondazione o ai comitati da esso nominati spettano le competenze seguenti.

- a. Definizione delle strategie d'investimento per ogni categoria di rischio
- b. Definizione dei prodotti d'investimento con cui possono essere attuate le strategie d'investimento
- c. Definizione dei gestori patrimoniali esterni che possono essere scelti
- d. Definizione dell'ente interno alla fondazione o del fornitore di servizi esterno che informa la persona assicurata ai sensi dell'art. 19a cpv. 2 LFLP
- e. Esercizio dei diritti degli azionisti e relativa comunicazione o delega di questa competenza

2. Alla direzione spettano le seguenti competenze:

- a. attuazione tempestiva e conforme al regolamento delle decisioni del Consiglio di fondazione e delle commissioni di previdenza
- b. Responsabilità della corretta tenuta della contabilità della fondazione e del reporting alle singole casse di previdenza

c. Attuazione delle decisioni dell'assicurato in merito alla scelta e modifica della strategia d'investimento

d. Pubblicazione delle date e dei termini di cui all'art. 9 cpv. 4

e. Ottenimento della dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 48l cpv. 2 OPP 2 e rapporto al Consiglio di fondazione

f. Invio all'assicurato, con cadenza almeno annuale, di una distinta patrimoniale (ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 del regolamento di previdenza) che fornisca chiarimenti sulla variazione dell'avere di vecchiaia (laddove la rispettiva cassa di previdenza attua le strategie d'investimento per mezzo di prodotti d'investimento prescritti dalla Fondazione)

g. Trasmissione d'informazioni alla cassa di previdenza in merito a eventi particolari (laddove la rispettiva cassa di previdenza attua le strategie d'investimento per mezzo di prodotti d'investimento prescritti dalla fondazione)

h. Eccezioni per la comunicazione del cambio di strategia d'investimento sul portale online.

3. La commissione di previdenza di una cassa di previdenza ha le seguenti responsabilità

a. scegliere fino a 9 strategie d'investimento tra quelle definite dal Consiglio di fondazione, destinate a essere offerte all'interno della cassa di previdenza (cfr. art. 8 cpv. 3) e

b. stabilire se una strategia d'investimento debba essere attuata per mezzo di prodotti d'investimento stabiliti dalla fondazione o tramite un gestore patrimoniale esterno (cfr. art. 8 cpv. 4). Nel primo caso la commissione di previdenza sceglie tra i prodotti d'investimento stabiliti quelli con cui dovranno essere attuate le strategie d'investimento. Nell'ultimo caso la commissione di previdenza sceglie un gestore patrimoniale esterno tra quelli proposti dalla Fondazione per ogni strategia d'investimento.

4. Le persone assicurate hanno le seguenti responsabilità

- a. scelta di una strategia d'investimento,
- b. comunicazione delle informazioni necessarie per la determinazione della capacità di rischio e della propensione al rischio, alla Fondazione o a un ente interno o esterno stabilito da quest'ultima, nonché
- c. conferma di essere state informate dalla Fondazione o dai suoi incaricati dei rischi e dei costi che derivano dalla scelta di una strategia d'investimento (cfr. art. 19a cpv. 2 LFLP).

5. Ai gestori patrimoniali esterni nominati dal Consiglio di fondazione spettano le seguenti competenze laddove una cassa di previdenza ha scelto il gestore patrimoniale esterno per l'attuazione di una strategia d'investimento.

a. Attuazione della rispettiva strategia d'investimento (cfr. art. 8 cpv. 4 lit. b)

b. Rispetto delle norme d'investimento nell'ambito dell'attuazione della strategia d'investimento

- c. Stesura di un rapporto semestrale destinato alla Fondazione relativo al rispetto delle norme d'investimento previste dalla legge, dall'ordinanza e dai regolamenti della fondazione
- d. Trasmissione d'informazioni alla Fondazione in merito agli eventi particolari
- e. Fornitura alla fondazione, con cadenza almeno annuale e su richiesta, di un'analisi generale contenente informazioni sulla performance, i dettagli dell'investimento e l'attestazione del rispetto delle norme d'investimento.

Art. 14 Investimento di riserve di contributi del datore di lavoro

1 Per ogni cassa di previdenza, le riserve di contributi del datore di lavoro vengono costituite, registrate e investite nella strategia a basso rischio di cui in Allegato 1. Il datore di lavoro può decidere di investire la sua riserva di contributi in un'altra strategia a disposizione degli assicurati della cassa di previdenza. Il datore di lavoro si fa carico in ogni caso del rischio di perdite sul corso.

2 Possono essere apportati mezzi pari a non oltre il quintuplo dei contributi annuali del datore di lavoro.

3 Se alla fine dell'anno le riserve di contributi del datore di lavoro superano il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro, questi ultimi devono essere obbligatoriamente prelevati dalla riserva fino a quando quest'ultima non rientra nuovamente al di sotto del limite del quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro.

Art. 15 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

1 Gli organi e i fornitori di servizi esterni coinvolti nell'organizzazione degli investimenti devono rispettare le disposizioni del diritto federale in materia di integrità e lealtà nella gestione patrimoniale (art. 48g–48l OPP 2). In particolare devono godere di buona reputazione, offrire la garanzia di una gestione ineccepibile ed essere qualificati per l'incarico (art. 48f cpv. 2 OPP 2).

2 Per il resto si applicano le disposizioni sull'integrità e la lealtà degli organi contenute nel regolamento d'organizzazione.

Luogo, data

Zurigo, 9 febbraio 2022

Art. 16 Costi della gestione patrimoniale

I costi correlati all'attività d'investimento sono disciplinati dal regolamento dei costi della Fondazione e dagli accordi contenuti nel contratto di affiliazione. I costi insorgenti all'interno dei prodotti d'investimento vengono indicati attraverso il TER e sono già considerati nello stato presentato del patrimonio di previdenza.

Art. 17 Esercizio dei diritti degli azionisti

1 Il Consiglio di fondazione ha la responsabilità di garantire che i diritti di voto vengano esercitati nell'interesse delle persone assicurate e che venga reso noto il comportamento di voto. Può però delegare questa competenza anche a un ente idoneo.

2 Se gli investimenti azionari avvengono esclusivamente per via indiretta nel quadro dei prodotti d'investimento con patrimonio misto stabiliti dalla Fondazione (cfr. Allegato 2), l'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) non è applicabile.

3 Per gli investimenti collettivi che consentono l'espressione di una preferenza di voto, il Consiglio di fondazione può decidere liberamente se esprimere la preferenza o rinunciare ad esprimerla.

Art. 18 Foro competente e diritto applicabile

Il presente regolamento d'investimento è soggetto al diritto materiale svizzero. Con riserva dell'art. 73 e 74 LPP il foro competente è Svitto.

Art. 19 Traduzioni


Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Art. 20 Modifiche del regolamento d'investimento ed entrata in vigore

1 Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento d'investimento nel quadro delle norme di legge e dello scopo della Fondazione.

2 Questo regolamento d'investimento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce il regolamento d'investimento del 1° novembre 2019.

Consiglio di fondazione di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e



Presidente

Martin Wagner



Vicepresidente

Bernhard Heusser

Allegato 1: Strategie d'investimento

Per tutte le strategie d'investimento ai sensi dei successivi punti da 1 a 5 è consentito l'impiego di derivati. Nella strategia a basso rischio, i derivati sono ammessi solo per la copertura di crediti in valuta estera. A tale riguardo è richiesta l'osservanza dell'art. 56a OPP 2. Le strategie sui derivati perseguite devono essere motivabili e l'impiego deve perseguire i seguenti scopi:

- la riduzione dell'esposizione di posizioni esistenti, in particolare la copertura di rischi legati a tasso di interesse, valuta o corsi azionari;
- l'aumento dell'esposizione di posizioni invece dell'acquisizione di investimenti fisici;

- il miglioramento dei rendimenti mediante la vendita di opzioni con copertura;
- lo sfruttamento di una maggiore liquidità di mercato e costi di transazione inferiori rispetto agli investimenti fisici.

Se queste premesse sono soddisfatte, l'impiego di derivati non è considerato come investimento alternativo.

La Fondazione offre le strategie d'investimento seguenti (incl. La tabella a pagina seguente):

1. **Strategia a basso rischio**

La Strategia a basso rischio corrisponde alla Strategia 1a.

Panoramica delle strategie d'investimento e delle bande di fluttuazione corrispondenti

N.	Strategia	Categoria di rischio	Cash	Obbligazioni	Azioni	Immobili	Investimenti alternativi	Valuta estera (senza copertura)
1a	Strategia a basso rischio ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LFLP	Low	0-100%	0-100%	0%	0%	0%	0%
2a	Strategia 15 Attiva	Moderate	0-10%	50-80%	5-25%	10-30%	0%	0-30%
2b	Strategia 15 Attiva Plus	Moderate	0-10%	50-70%	5-25%	10-30%	5-15%	0-30%
2c	Strategia 25 Attiva	Moderate	0-10%	50-70%	15-35%	5-25%	0%	0-30%
2d	Strategia 25 Indicizzata	Moderate	0-10%	60-80%	15-35%	0-20%	0%	0-30%
2e	Strategia 25 Attiva Plus	Moderate	0-10%	40-60%	15-35%	10-30%	5-15%	0-30%
2f	Strategia PAT-LPP Difensiva	Moderate	0-10%	45-80%	10-35%	5-25%	0-15%	0-30%
3a	Strategia 35 Attiva	Medium	0-10%	40-60%	25-45%	5-25%	0%	0-30%
3b	Strategia 35 Indicizzata	Medium	0-10%	50-70%	25-45%	0-20%	0%	0-30%
3c	Strategia PAT-LPP Standard	Medium	0-10%	20-50%	30-50%	15-30%	0-15%	0-40%
4a*	Strategia 45 Attiva	Enhanced	0-10%	35-55%	35-55%	5-20%	0%	0-30%
4b*	Strategia 45 Indicizzata Immobili	Enhanced	0-10 %	40-60 %	35-55 %	0-20 %	0 %	0-30 %
4c*	Strategia 45 Indicizzata	Enhanced	0-10%	40-60%	35-55%	0-20%	0%	0-30%
5a*	Strategia 75 Attiva	High	0-10%	10-30%	65-85%	0-15%	0%	0-30%
5b*	Strategia 75 Indicizzata	High	0-10%	10-30%	65-85%	0-15%	0%	0-30%
5c*	Strategia PAT-LPP Maxi	High	0-10%	10-40%	50-80%	5-25%	0-15%	0-30%
5d*	Strategia valore reale	High	0-15%	0-15%	55-75%	0-30%	0-15%	0-30%

* Queste sono strategie che fanno ricorso all'estensione di cui all'art. 50 cpv. 4bis OPP 2.

Allegato 2: Numeri di valore

Per l'attuazione delle strategie d'investimento sono disponibili i seguenti prodotti:

1a	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della strategia a basso rischio ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 LFLP</i> N. di valore: 43663477 CSF Low Risk Strategy CHF E
2a	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della strategia 15 Attiva:</i> N. di valore: 45868145 CSF Mixta-LPP 15 E
2b	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 15 Active Plus:</i> N. di valore: 43663719 CSF Mixta-LPP 15 Plus E
2c	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 25 Attiva:</i> N. di valore: 43665396 CSF 2 Mixta-LPP 25 E
2d	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 25 Indicizzata:</i> N. di valore: 43665425 CSF 2 Mixta-LPP Index 25 E
2e	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 25 Attiva Plus:</i> N. di valore: 43663749 CSF 2 Mixta-LPP 25 Plus E
2f	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia PAT-LPP Difensiva:</i> N. di valore: 4103362 Credit Suisse Fondazione collettiva 1e – PAT-LPP Difensiva
3a	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 35 Attiva:</i> N. di valore: 43665406 CSF 2 Mixta-LPP 35 E
3b	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 35 Indicizzata:</i> N. di valore: 43665431 CSF 2 Mixta-LPP Index 35 E
3c	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia PAT-LPP Standard:</i> N. di valore: 47131699 PAT-LPP Strategy Fund
4a	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 45 Attiva:</i> N. di valore: 43665413 CSF 2 Mixta-LPP 45 E
4b	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 45 Indicizzata Immobili:</i> N. di valore: 114508518 CSF Mixta-LPP Index 45 E
4c	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 45 Indicizzata:</i> N. di valore: 43668934 CSF 2 Mixta-LPP Index 45 E
5a	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 75 Attiva:</i> N. di valore: 43665420 CSF 2 Mixta-LPP 75 E ¹
5b	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia 75 Indicizzata:</i> N. di valore: 43668938 CSF 2 Mixta-LPP Index 75 E ¹
5c	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia PAT-LPP Maxi:</i> N. di valore: 4103361 Credit Suisse Fondazione collettiva 1e – PAT-LPP Maxi ¹
5d	<i>Nomi dei prodotti e numeri di valore della Strategia valore reale:</i> N. di valore: 116680729 CSF 2 Mixta-LPP 65 Real E ¹

¹ Componente azionaria superata secondo l'OPP 2

Allegato 3: Gestori patrimoniali esterni accreditati

Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA